

D I S C I P L I N A R E

PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta 17.2.1983
CON DELIBERAZIONE N. 7 modificata dal CC con delib.
N.303/6.11.1986

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 171 in data 29.6.1988.

Adeguamento tariffe per l'anno 1988 Approvato con delibera
C.C. N. 34 DEL 3.3.1988

Adeguamento tariffe per l'anno 1994 Approvato con delibera
C.C. 357 DEL 16.5.1994

ART. 1

I trasporti funebri dei cadaveri, nell'ambito del Comune di Castelfranco Emilia, di persone decedute nel territorio del Comune stesso, anche se residenti altrove, E' GRATUITO per coloro che si trovano in stato di povertà (da accertare da parte del servizio sociale Comunale di concerto con i Vigili Urbani), e A PAGAMENTO per gli altri, secondo la tariffa stabilita dal Consiglio Comunale e di cui al successivo art. 11.

ART. 2

Nel territorio del Comune di Castelfranco Emilia è consentito l'impiego di mezzi per il trasporto funebre di QUALSIASI IMPRESA, regolarmente costituitasi in Castelfranco Emilia, che ne faccia domanda all'Amministrazione Comunale e ne ottenga formale autorizzazione.

Sono altresì abilitate ai trasporti funebri in questo Comune, imprese aventi unicamente sede altrove, senza previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, intendendosi tali trasporti occasionali e quindi non consuetudinali.

Con ciò si intende LIBERALIZZARE IL SERVIZIO, un tempo appaltato.

Il Comune di Castelfranco Emilia rinuncia intanto, a titolo sperimentale, al diritto di privativa, con facoltà di riassumerlo in ogni momento.

ART. 3

Il trasporto a braccia del feretro, ancorchè su brevi itinerari, non è consentito se non nei seguenti casi, e previa autorizzazione del Sindaco:

- a) quando l'itinerario da percorrere, per la sua natura, non consente l'impiego di carri funebri ordinari;
- b) quando si vuole tributare alla salma speciali ed eccezionali onoranze.

ART. 4

Alle Imprese del Comune di Castelfranco Emilia, addette ed autorizzate ai trasporti funebri si fa obbligo di avere a disposizione uno o più carri funebri di recente costruzione e bene attrezzati.

I trasporti non avranno alcuna differenziazione; saranno di classe unica, l'addobbo del carro funebre dovrà essere di tipo standardizzato e le caratteristiche dovranno essere specificate sommariamente alla sede di richiesta dell'autorizzazione all'Amministrazione Comunale.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

ART. 5

L'Ufficiale Sanitario vigila e controlla, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 21.10.1975, il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

I carri destinati al trasporto dei cadaveri debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

I carri funebri delle Imprese di Castelfranco Emilia possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dallo Ufficiale Sanitario, il quale deve controllare, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Un apposito registro che evidenzi le caratteristiche di idoneità e gli avvenuti controlli sanitari dovrà essere conservato su ogni carro, per essere a richiesta, esibito agli organi di Vigilanza (art. 18 del D.P.R. 21.10.1975).

ART. 6

Le Ditte di trasporti funebri in genere si assumeranno tutte le spese, i rischi e le responsabilità loro derivanti dal servizio, rendendo indenne il Comune al riguardo, ancorchè sotto il profilo fiscale ed assicurativo.

ART. 7

Le Ditte costituitesi in Castelfranco Emilia ed autorizzate ai trasporti funebri dovranno comunque assicurare la continuità di tale servizio, ancorchè con turnazioni tra loro eventualmente concordate, dandone di ciò assicurazione alla Amministrazione Comunale.

Le stesse dovranno, inoltre, nell'interesse della comunità, fissare UN RECAPITO OD AGENZIA per comunicazioni, chiamate o quant'altro occorra.

ART. 8

Le Ditte di trasporti funebri faranno in modo che le richieste dei servizi siano evase in qualsiasi ora della giornata, compatibilmente con gli orari fissati dal Sindaco per detti trasporti.

In caso di pluralità di commissioni di servizio sarà tenuto conto dell'ora più remota del decesso, salvo diversi accordi fra i richiedenti e le Autorità civili e religiose.

ART. 9

Gli operatori autorizzati ai trasporti riscuoteranno direttamente quanto loro dovuto, in base alle tariffe vigenti.

A tale scopo utilizzeranno bollettari secondo il modulo da approvarsi dall'Autorità Comunale. Le matrici dei bollettari dovranno essere conservate e tenute a disposizione per ogni controllo o verifica da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 10

SERVIZI GRATUITI

La concessione dell'autorizzazione Comunale alle imprese di trasporti funebri, correnti in Castelfranco Emilia, impegna le stesse ad effettuare GRATUITAMENTE i seguenti trasporti:

a) Trasporti di salme "in stato di povertà" dal luogo del decesso in Castelfranco Emilia al locale Cimitero.

Per ogni cassa funebre avente le caratteristiche di cui al disegno allegato "A" fornita per persone in stato di povertà dietro presentazione del descritto buono di L. 100.000;

b) Inoltre il trasporto sarà gratuito per i cittadini, i parenti e l'Amministrazione Comunale per gli arti imputati a scopo terapeutico del locale Ospedale al Cimitero di Castelfranco Emilia e per trasporto di salme giacenti sul suolo pubblico, di morti in stabilimenti, lungo la via o lungo linee ferroviarie per infortunio o altra causa, DAL LUOGO DEL DECESSO ALLA CAMERA DI OSSERVAZIONE OVVERO ALLA ABITAZIONE DEL DEFUNTO. Tali trasporti dovranno essere ripartiti al 50% tra le due ditte locali.

Detti trasporti, siccome effettuati prima ancora che sia decorso il periodo di osservazione (ventiquattro o quarantotto ore) prescritto, dovranno essere eseguiti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Con deliberazione consiliare n. 171/29.6.1988, il testo del presente art. 10 viene integralmente sostituito dal seguente:

ART. 10

La concessione dell'autorizzazione Comunale alle imprese di trasporti funebri, correnti in Castelfranco Emilia, impegna le stesse ad effettuare GRATUITAMENTE i seguenti trasporti:

A) Trasporti di salme "in stato di povertà" dal luogo del decesso in Castelfranco Emilia al locale Cimitero.

Per ogni cassa funebre aventi le caratteristiche di cui al disegno allegato "A" fornita per persone in stato di povertà, dietro presentazione del descritto buono di L. 10.000.

ART. 11

TARIFFE

Le tariffe che dovranno essere applicate sono le seguenti:

- a) per ogni funerale territoriale la tariffa unitaria è di L. 30.000, escluso le spese ed i diritti per la documentazione presso gli uffici interessati, nonché i diritti per la eventuale prestazione dell'Agenzia attinente la documentazione stessa;
- b) tale tariffa, a valere per il 1983, subirà negli anni seguenti variazioni annue sulla base dell'indice ISTAT sul costo della vita.

Il sopraindicato art.11 é stato modificato con delib. CC.N.303/6.11.1986 come segue:

ART. 11

Le tariffe che dovranno essere applicate sono le seguenti:

- a) per ogni funerale territoriale la tariffa unitaria é di L. 37.500 escluso le spese ed i diritti per la documentazione presso gli uffici interessati, nonché i diritti per la eventuale prestazione della Agenzia attinente la documentazione stessa;
- b) tale tariffa sarà determinata annualmente dal Consiglio Comunale, con aumenti entro il tasso medio annuo stabiliti dal Comitato Interministeriale Prezzi.

Il sopraindicato art. 11 è stato modificato con delib. C.C. n.34/3.3.88

ART. 11

- di adeguare la tariffa per il servizio dei trasporti funebri nell'ambito del Comune di Castelfranco Emilia di persone decedute nel territorio del Comune stesso, alle Direttive del Comitato Interministeriale Prezzi, aggiornandola della percentuale cumulativa del 4% pari all'effetto cumulativo del tasso programmato di inflazione dell'anno 1988 e, in concreto, aumentandola da L. 37.500= a L. 39.000= per l'anno 1988

ART. 12

Per ogni trasporto di feti e prodotti del concepimento, dal locale Ospedale al Cimitero di Castelfranco Emilia, si applicherà una tariffa unitaria onnicomprensiva di L. 10.000, così dicasi per trasporti di nati-morti in altri cimiteri.

ART. 13

Le Imprese di pompe funebri, autorizzate ai trasporti, non potranno in alcun modo derogare dalle tariffe (salvo trattamenti di maggiore favore) e dalle condizioni del presente disciplinare.

L'inosservanza del disciplinare potrà comportare la revoca immediata dell'autorizzazione.

ART. 14

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 2, concessa agli operatori dei trasporti, ha la durata di anni 5, ma potrà essere revocata anche prima, con semplice preavviso di gg. 90 (novanta) da darsi per raccomandata R.R., qualora l'Amministrazione Comunale decida di provvedere al servizio direttamente (in privata).

ART. 15

I casi che comportano la revoca dell'Autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale sono, tra l'altro, i seguenti:

- a) abuso ripetuto e contestato nell'esazione di tariffe superiori a quelle stabilite dal Consiglio Comunale;
- b) irregolarità ripetuta e contestata nel disimpegno del servizio;
- c) reiterata e contestata tenuta degli automezzi in condizioni non idonee;
- d) mancata ed insufficiente garanzia del servizio.

ART. 16

Le concessioni delle autorizzazioni ai trasporti non comportano alcun corrispettivo da parte delle Ditte interessate, ma solamente la costituzione di una CAUZIONE anche con fidejussione, dell'importo di L. 2.000.000.

ART. 17

In virtù della liberalizzazione del servizio non potranno più essere richiesti, ovviamente, dalle Imprese di trasporti funebri costituite in Castelfranco Emilia, compensi a titolo di mancato servizio.

ART. 18

L'Amministrazione Comunale si atterrà a qualsiasi disposizione che emanerà l'U.S.L. N. 16 - MO - in merito all'accesso al locale Ospedale; parimenti, le Ditte interessate avranno l'obbligo di attenersi a tali disposizioni.

FAC SIMILE DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SINDACO

Al SIG. SINDACO di
CASTELFRANCO EMILIA

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE TRASPORTI FUNEBRI.

Il sottoscritto titolare
dell'Impresa di Trasporti Funebri corrente in Castelfranco Emilia

C H I E D E

di essere autorizzato ad effettuare i seguenti trasporti funebri:
a) nell'ambito del territorio del Comune di Castelfranco Emilia;
b) dal Comune di Castelfranco Emilia e fino al confine per destina-
zione diversa;
c) dal confine al Cimitero di Castelfranco Emilia, per salme
provenienti dal altri Comuni.

D I C H I A R A

di accettare tutte le norme del disciplinare approvato dal Consi-
glio Comunale nella seduta del

F I S S A

il proprio recapito o agenzia in Via n.
..... Tel.

P R O D U C E

certificato di idoneità del carro (o n. carri) funebre
da utilizzare per detti trasporti.

P R O D U C E

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE DEL CARRO FUNEBRE
DEI CARRI FUNEBRI

Lì

ALLEGATO "A" al disciplinare per il servizio dei trasporti funebri.

